


COMUNE DI VITERBO
IL COLLEGIO DEI REVISORI



Il giorno 13/07/2011 si è riunito alle ore 15,00 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Viterbo nelle persone del Dott. Carlo Cardoni - Presidente e del Dott. Emanuele Re (il Dott. Andrea Arcangeli risulta assente giustificato) per esprimersi in merito alla compatibilità dei costi della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa – Area Dirigenza del Comune di Viterbo, con i vincoli di bilancio.

Premesso che

- è stata trasmessa al Collegio dei Revisori le ipotesi del contratto collettivo decentrato integrativo per l'utilizzazione delle risorse economiche relative agli anni 2009 e 2010, sottoscritte dalla Delegazione Trattante in data 05/07/2011, integrate dalla relazione Tecnico-Finanziaria sottoscritta dal Dirigente del Settore I, Dott. Romolo Massimo Rossetti e dal Dirigente del Settore II, Dott. Stefano Quintarelli (che si allega);
- a norma dell'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 23/12/1999, come sostituito dall'art. 4 comma 3 del C.C.N.L. 22/02/2006 del personale dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti [...]”*;
- l'art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato con D.Lgs. 150/2009, prevede che *“[...] Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile [...]”*;
- l'art. 40-bis, comma 1 del medesimo D.Lgs. 165/2001 dispone che *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei*

conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”.

- il parere del Collegio dei Revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi e non alla sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del Contratto Collettivo.

Visti

- la corrispondenza del dato di bilancio con le risorse relative all'ipotesi di accordo in oggetto;
- le disposizioni contenute nel T.U.E.L.;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

il Collegio attesta la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo - Area della Dirigenza in oggetto con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Carlo Cardoni



Dott. Emanuele Re

